



FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziata
dell'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
VIA MICHIELLE 100 - 00187 ROMA

Premesso:

- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo, è entrato in vigore con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
- l'art. 62, commi 1 e 2, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
- ai sensi dell'art. 225, 3 comma, del medesimo D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- l'art. 63, 4 comma, secondo periodo, del D.lgs. 31 marzo 2023 dispone che in sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, sono iscritte con riserva nell'elenco, istituito presso l'ANAC, delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza;
- l'art. 1, lett. i, dell'Allegato I.1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 definisce la Centrale di Committenza come "una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenza in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza";
- l'art. 62, comma 9, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione;
- l'art. 15 della Legge n. 241/90 sancisce la facoltà per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

Art. 1 - Oggetto

1. La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle attività di centralizzazione di committenza da parte della Stazione Appaltante della Comunità Montana del Piambello in favore e per conto di dell'Istituto Scolastico ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

2. L'attività di centralizzazione concerne le procedure di affidamento di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Le attività di Centrale Unica di Committenza sono svolte a favore dell'Istituto Scolastico in forza dell'accordo tra le suddette amministrazioni per la realizzazione del progetto



FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziata
dell'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Università
e del Merito



Italiadomani
VIALE MEDAGLIA D'ORO, 100 - 00187 ROMA

denominato “Matrix 4+2”, e pertanto le procedure di affidamento che la Centrale Unica di Committenza gestirà saranno esclusivamente quelle inerenti il progetto suddetto. La presente convenzione costituisce dunque uno specifico accordo finalizzato ad obiettivi specifici e non comporta l’adesione dell’Istituto Scolastico alla gestione associata della Centrale Unica di Committenza.

3. L’attività di committenza si riferisce esclusivamente alla gestione della procedura di gara, l’assistenza generale su tutte le questioni inerenti la gestione delle procedure di gara, la predisposizione di schemi di disciplinare di gara, di schemi di contratto, di modulistica concernente tutte le fasi della procedura di appalto dalla indizione alla esecuzione del contratto, la verifica della documentazione di gara (bandi, avvisi, disciplinari, lettere di invito ecc.) predisposta dall’Istituto aderente, la redazione, su richiesta, della documentazione e di tutti gli atti connessi a specifiche procedure di gara, la diramazione di istruzioni operative, l’assistenza giuridica e tecnica anche da remoto durante l’espletamento delle operazioni di gara.

4. Qualora gli importi sopra indicati, così come previsti dall’art. 62 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dovessero essere mutati a seguito di modifiche normative, la presente convenzione si adeguerà automaticamente alle nuove soglie, senza necessità di modifica formale.

5. La sottoscrizione della presente convenzione non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla Stazione Appaltante della Comunità Montana del Piambello il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente.

Art. 2 - Compiti dell’Istituto Scolastico convenzionato

1. Fermi restando i rapporti di collaborazione, coordinamento ed informazione restano di competenza dell’Istituto Scolastico e nello specifico: l’analisi dei fabbisogni; l’individuazione delle opere da realizzare, nonché dei servizi e delle forniture da acquisire e della relativa tempistica, sulla base degli atti di programmazione finanziaria dell’Istituto stesso; la nomina del RUP, la redazione e l’approvazione dei progetti, dei capitolati speciali d’appalto, dei piani di sicurezza/DUVRI, nonché di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto; la sottoscrizione del contratto, il pagamento dei corrispettivi spettanti all’appaltatore.

2. Competono inoltre all’Istituto Scolastico convenzionato: la gestione dell’eventuale contenzioso derivante dall’applicazione del contratto; la direzione dei lavori e l’eventuale direzione dell’esecuzione; - tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori nonché le procedure di subappalto; - il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere; - tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione di servizi e forniture, nonché le fasi di verifica della regolare esecuzione e della conformità delle prestazioni al contratto, l’adempimento di tutti gli obblighi informativi e di trasparenza, previsti dalla normativa in materia, riferiti alle fasi della procedura di propria competenza.

Art. 3 - Compiti della Stazione Appaltante

1. La Stazione Appaltante della Comunità Montana del Piambello svolge le funzioni di consulenza e collaborazione nei confronti dell’Ente convenzionato, fornendo il relativo supporto giuridico-amministrativo, relativamente alle fasi procedurali di competenza.

2. Compete alla Stazione Appaltante la scelta della procedura di gara, la determinazione dei requisiti di



FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziata
dell'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Università
e del Merito



Italiadomani
VIALE MEDAGLIA D'ORO 100 - 00187 ROMA

partecipazione, del criterio di aggiudicazione, dei criteri di selezione delle offerte, l'adozione della determina a contrarre, la pubblicazione dei bandi di gara, la nomina eventuale della Commissione di gara, l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, le comunicazioni successive all'aggiudicazione definitiva, relative al decorso del cd. termine di "stand-still"; l'adempimento di tutti gli obblighi informativi e di trasparenza, previsti dalla normativa in materia, riferiti alle fasi della procedura di propria competenza.

Art. 4 – Durata

1. Il termine finale della vigenza della presente convenzione è fissato al 31.03.2027, il termine iniziale decorre dalla data di sottoscrizione. Il termine finale è prorogabile per massimo di ulteriori 6 mesi e solo nel caso di mancato completamento degli affidamenti inerenti al progetto "Matrix 4+2".

Art. 5 - Forme di consultazione

1. La Stazione Appaltante adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio e report delle proprie attività, attraverso informazioni periodiche sull'andamento della gestione, da trasmettere all'Istituto convenzionato.

Art. 6 - Rapporti finanziari

1. Per l'attività della Centrale Unica di Committenza sono dovuti dall'Istituto Scolastico aderente i seguenti contributi:

a) quota fissa di € 2.000,00;

b) per ogni gara, quota proporzionale all'importo dell'appalto (base d'asta più oneri della sicurezza) così determinata:

- per appalti di importi fino a 100.000,00 €: importo fisso pari a 400,00 €

- per appalti di importo superiori a 100.000,00 € e fino a 200.000,00 €: 0,4% dell'importo dell'appalto

- per appalti di importo superiori a 200.000,00 € e fino a 1.000.000,00 €: 800,00 € + 0,08% dell'importo eccedente i 200.000,00 €

- per appalti di importo superiori a € 1.000.000,00 e fino a € 10.000.000,00: 1.440,00 € + 0,02% dell'importo eccedente il 1.000.000,00 €

- per appalti di importo superiore i 10.000.000,00 €: importo fisso pari a 3.240,00 €

2. Sono a carico dell'Istituto Scolastico convenzionato le spese direttamente generate dall'avvio delle procedure, con particolare riferimento ai contributi di gara in favore dell'ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara, e tutte le altre spese che la Centrale Unica debba sostenere per le procedure di affidamento.



FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziata
dell'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Università
e del Merito



Italiadomani
VIALE MEDAGLIA D'ORO 100 - 00187 ROMA

3. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D.lgs. 36/2023, per i compiti svolti dal personale della Centrale di Committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ogni Ente aderente riconosce, per ogni gara espletata dalla Centrale di Committenza, una quota pari al 10% dell'incentivo per funzioni tecniche.

Art. 7- Recesso

1. È ammesso il recesso di entrambe le parti con comunicazione da inoltrare all'altra parte con un preavviso di almeno 60 giorni. A fronte del recesso le procedure in corso non verranno terminate dalla Centrale Unica.

Art. 8 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Art. 9 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 10 - Registrazione

1. Il presente atto composto da n. 4 pagine scritte per intero e n. 18 righe della pagina numero 5 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, tabella B annessa, al D.P.R. 26.10.72 n.642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 tabella del DPR 131/86.

*La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Samantha Emanuele*

*Il Responsabile del Procedimento
Fabio Daverio*